

(N. 913)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CAPPÀ, BO, BOSCO, CANALETTI GAUDENTI, BORROMEO, PRIOLO, MASTINO, LODATO, RAJA, MANCINI e RICCIO.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1950

Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni

ONOREVOLI SENATORI. — Il complesso sistema della nostra legislazione in materia di imposte di registro, dal fondamentale regio decreto 1923, n. 3269, alle innumerevoli altre disposizioni legislative che lo hanno successivamente integrato o modificato, non prevede alcuna norma di favore dei Comuni che, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, acquistino da privati ville, parchi, giardini e simili, che sia di pubblico interesse far entrare nel patrimonio comunale, al fine di assicurarne la conservazione ed il libero godimento da parte dei cittadini.

Che acquisti del genere vadano viceversa incoraggiati ed in ogni modo favoriti, non pare dubitabile. Basti considerare quanto difficile riesca attualmente ai privati, in molti casi, la manutenzione di siffatti luoghi di delizia, che non di rado rappresentano, da decenni o da secoli, elementi integranti della bellezza di una città, quali note essenziali del suo paesaggio; basti tenere presente quanto ingorda

si svolga ai giorni nostri la speculazione delle costruzioni edilizie, che per l'accaparramento di aree centrali suscettibili di vantaggioso sfruttamento sacrificano senza riguardo di sorta le oasi verdi che hanno finora rappresentato un prezioso elemento di riposo e di salubrità in mezzo ai vortici della vita cittadina. Quando, o per munifica provvidenza del proprietario, che intenda porre a libera disposizione della comunità quel parco o quella villa, che più non è in grado di mantenere, oppure per saggia determinazione del Comune, che voglia sottrarre alla rovina, alla distruzione o all'abbandono quelle preziose gemme che tanto conferiscono alla bellezza della città, e ne rappresentano singolari attrattive, il Comune stesso viene ad acquisire la proprietà di tali immobili, al fine di farli rientrare nel patrimonio indisponibile del Comune stesso e di farne fruire direttamente i cittadini, o di sistemare in essi musei, biblioteche o altre raccolte di pubblico interesse, tali acquisti non

debbono essere colpiti da una tassa di registro che, in base alle aliquote attuali, non di raro rappresenta per il Comune un onere insostenibile, e scoraggia quelle iniziative, che sembra invece opportuno promuovere.

Ispirandoci a questo ordine di considerazione, onorevoli senatori, sottoponiamo alla vostra particolare considerazione l'allegata proposta di legge e confidiamo che essa incontri la vostra

attenzione ed il vostro consenso, in quanto tende a soddisfare un bisogno pubblico effettivo e sentito ed implica per l'erario un modestissimo sacrificio, in quanto il ridottissimo numero degli atti di acquisto che potranno usufruire della proposta agevolazione mantiene entro un margine oltremodo ristretto l'importo delle entrate cui lo Stato viene così a rinunciare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I contratti di acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso pubblico o ad altra utilizzazione di pubblico interesse che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 400.